







Laboratori tematici Bandi di gara e appalti pubblici

L'offerta economicamente più vantaggiosa

- 1. Il quadro normativo di riferimento alla luce delle modifiche introdotte in materia di *spending review* (dal D.L. n.52 del 07.05.2012 alla Legge n.135 del 07.082012).
- 2. La scelta del metodo di aggiudicazione nelle pronunce dell'AVCP: la discrezionalità delle Stazioni Appaltanti e i limiti previsti dal legislatore per alcune tipologie di contratti (da ultimo il "Contratto di disponibilità" introdotto con legge n.27 del 24.03.2012).
- 3. L'iter di gara: le procedure aperte e le procedure ristrette.
- 4. I criteri di valutazione: il Green Public Procurement.
- 5. Il soggetto responsabile dell'individuazione dei criteri.
- 6. La valutazione delle offerte: criteri e i sub criteri.
- 7. La Commissione di gara e la Commissione giudicatrice nel nuovo Regolamento di attuazione.
- 8. I metodi di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa: il metodo aggregativo-compensatore e la riparametrazione.
- 9. L'accesso agli atti di gara.

a cura di Avv. Giancarlo Sorrentino

Quadro cronologico delle innovazioni normative negli ultimi 18 mesi

Fonti comunitarie

Regolamento (UE) n. 842/2011 della Commissione del 19 agosto 2011 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il Regolamento (CE) n. 1564/2005.

Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

Per il biennio 1.1.2012-31.12.2013 sono state fissate le seguenti **nuove soglie comunitarie**.

Lavori pubblici	euro 5.000.000
Servizi e forniture:	
– amministrazioni statali	euro 130.000
– settori ordinari	euro 200.000
– settori speciali	euro 400.000

Fonti statali

D.P.C.M. 26.4.2011

Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci.

Decreto-legge 13.5.2011, n. 70

Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

D.P.C.M. 30.6.2011

Stazione unica appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Decreto-legge 6.7.2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Legge 12 .7.2011, n. 106

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Legge 15.7.2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

D.P.C.M. 22 luglio 2011

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Decreto legislativo 6.7.2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Legge 14.9.2011, n. 148

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Legge 11.11.2011, n. 180

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Legge 12.11.2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

Decreto legislativo 15.11.2011, n. 195

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Decreto-legge 6.12.2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (Decreto Salva Italia)

Legge 22.12.2011, n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Decreto-legge 29.12.2011 n.216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Decreto-legge 24.1.2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Legge 27.1.2012. n. 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Decreto-legge 09.02.2012 n.5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Decreto Semplifica Italia.

Legge 24.02.2012 n.14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Decreto-legge 02.03.2012 n.16

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Legge 27.03.2012 n.27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Legge 4.04.2012 n.35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Legge 26.04.2012 n.44

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Decreto-Legge 07.05.2012 n.52

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. Spending review.

Decreto-Legge 06.06.2012 n.73

Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.

Decreto-Legge 22.06.2012 n.83

Misure urgenti per la crescita del Paese.

Legge 06.07.2012 n.94

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.

Decreto-Legge 06.07.2012 n.95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Legge 23.07.2012 n.119

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.

Legge 07.08.2012 n.134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Legge 07.08.2012 n.135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Provvedimenti dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

Anno 2012

Determinazione 16.05.2012, n.1

Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici.

Determinazione 01.08.2012, n.2

L'avvalimento nelle procedure di gara.

Determinazione 01.08.2012, n.3

Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991.

Anno 2011

Documento di consultazione maggio 2011

Linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi e forniture.

Determinazione 7.7.2011, n. 4

Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Determinazione 20.10.2011, n. 5

Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto.

Determinazione 26.10.2011, n. 6

Linee guida per l'affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici.

Determinazione 24.11.2011, n. 7

Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture.

Determinazione 14.12.2011, n. 8

Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

<u>Quaderno – Dicembre 2011</u>

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Anno 2010

Determinazione 27.05.2010 n. 5

Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

Anno 2009

Determinazione 20.05.2009 n. 4

Linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici

Anno 2008

Determinazione n. 5 dell' 8 Ottobre 2008

Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici

LA SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Direttiva 2004/18 considerando 46

L'aggiudicazione di un appalto pubblico "deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del «prezzo più basso» e quello della «offerta economicamente più vantaggiosa».

Codice dei contratti

Art. 2. Principi

L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

Art.81 co.1

Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

AVCP determinazione n.5 del 08.10.2008

Non è possibile stabilire a priori dei criteri specifici per la scelta del criterio di aggiudicazione; non è possibile dare indicazioni preventive ed astratte circa la scelta del criterio più adeguato privando le stazioni appaltanti.

- Occorre tener conto delle caratteristiche del contratto;
- La discrezionalità incontra il limite nell'adeguatezza, logicità, ragionevolezza del sistema prescelto in relazione alle caratteristiche dell'appalto;

GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.2.2012, n. 1150

La scelta da parte dell'amministrazione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è connotata da **ampia discrezionalità**, ma deve avvenire nel rispetto dei principi di *proporzionalità*, *ragionevolezza e non discriminazione*, dovendo in ogni caso i singoli criteri essere riferiti direttamente ed esclusivamente alle prestazioni che formano oggetto specifico dell'appalto ed essere pertinenti alla natura, all'oggetto ed al contenuto del contratto (C.d.S., sez. V, 11 gennaio 2006, n. 28; 21 novembre 2007, n. 5911; 19 novembre 2009, n. 7259).

> TAR Lazio - ROMA SEZ. III QUATER - sentenza 24 aprile 2012, n. 3663

La scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto, tra quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso, costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa e, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura ed all'oggetto del contratto, **non sia manifestamente illogica o arbitraria o macroscopicamente viziata da travisamento di fatti**. Invero, l'art. 81 del codice dei contratti pubblici e la stessa normativa comunitaria (art. 53 Direttiva n. 2004/18/CE), sanciscono una sostanziale equipollenza fra i criteri di valutazione delle offerte, con l'unico limite, imposto dal 2° comma del predetto art. 81, di una scelta che risulti la più adeguata possibile con riferimento "alle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto".

E' legittimo l'operato di una P.A. che ha indetto, per motivi di urgenza, una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per l'affidamento per 6 mesi del servizio di ristorazione, nella parte in cui ha scelto il criterio del prezzo più basso (già di per sé non implausibile in ragione dell'esigenza ormai pressante di riduzione della spesa pubblica), piuttosto che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso di previsione nel capitolato speciale di *standard* qualitativi minimi. Infatti, la scelta del criterio del prezzo più basso risulta adeguata quando la stazione appaltante richieda un *target* qualitativo prestabilito che assicuri la rispondenza della prestazione dedotta in appalto agli interessi pubblici sottesi alla fornitura dei beni richiesti.

Consiglio di Stato - SEZIONE VI - Sentenza 14 luglio 2011 n. 4277

In tema di procedure di gara per l'affidamento di lavori, è legittima l'adozione da parte della stazione appaltante del sistema di scelta del contraente basato sull'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di dare rilevanza non solo al prezzo ma anche alle modalità esecutive dell'opera. Infatti, la scelta dei criteri di aggiudicazione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante. A tal fine è, dunque, irrilevante la circostanza che il progetto dell'opera sia completo e che, di conseguenza, la gara possa essere anche aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

Limiti normativi

** Codice dei Contratti:

Art. 81 co.2

- 2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello **più adeguato** in relazione alle **caratteristiche dell'oggetto del contratto**, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
 - ➤ Dialogo competitivo art.58 co.4
 - ➤ Concessioni lavori pubblici 144 co.1
 - Finanza di progetto 153 co.4
 - Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità 160bis co.2
 - Servizi di ingegneria ed architettura 266 co.4 <u>regolamento</u>
 - ➤ Appalto integrato 53 co.2 lett.b c
 - Contratto di disponibilità art.160 ter co.3

** Regolamento DPR 207/10

Art.285 co.7 relativo al servizio sostitutivo di mensa tramite **buoni pasto**: il legislatore esprime una **preferenza sull'OEPV** prevedendo, parallelamente, che la scelta eventuale del prezzo più basso va motivata.

** Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" art.5

Estratto

Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria **progettualità**, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della **qualità e delle caratteristiche delle prestazioni** offerte e della **qualificazione del personale**.


** Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" Art. 15. Procedure di gara

1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa


all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell'Amministrazione.

2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le **procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**.

ITER PROCEDURA APERTA CON IL PREZZO PIU' BASSO



ITER PROCEDURA APERTA CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA



Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati (art. 34 del Codice):

- Le Imprese individuali, anche artigiane;
- Le Società:
- Le Società cooperative;
- I Consorzi: di cooperative, di artigiani, stabili (anche soc. consortili) caratteristiche almeno tre consorziati ed una durata minima di 5 anni; consorzi "ordinari" (anche soc. consortili);
- Le Associazioni temporanee di imprese (ATI);
- I Gruppi europei di interesse economico;
- Gli operatori economici, ai sensi dell'art.3 comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. (D.lgs.n.152/2008 Terzo decreto correttivo).

L'operatore economico

Art.3 D.lgs.n.163/06 --- Definizioni.

co.22: << Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.>>

co.19: << I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.>>

Orientamenti giurisprudenziali e dell'AVCP.

Le università

Corte di Giustizia Europea 23/12/2009 n. C-305/08

Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare quelle di cui al suo art. 1, nn. 2, lett. a), e 8, primo e secondo comma, che si riferiscono alla nozione di «operatore economico», devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università e amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto pubblico di servizi.

La direttiva 2004/18 dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'interpretazione di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale che vieti a **soggetti** che, come le università e gli istituti di ricerca, non perseguono un preminente scopo di lucro di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, benché siffatti **soggetti** siano autorizzati dal diritto nazionale ad offrire sul mercato i servizi oggetto dell'appalto considerato.

Le fondazioni

Consiglio di Stato sez. V 10/9/2010 n. 6528

La Corte di giustizia, con sentenza 23 dicembre 2009 (Proc C 305/08) ha ribadito che le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi ed in particolare quelle di cui al suo art.1 n. 2 lett. a) e 8 primo e secondo comma, che si riferiscono alla nozione di operatore economico, devono essere interpretate nel senso di consentire a soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, quali le fondazioni, di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

Ciò comporta, in relazione alla particolare natura delle fondazioni, che non possono essere applicate, agli stessi, le disposizioni relative alle referenze bancarie e alla iscrizione alla Camera di Commercio.

Le società semplici

Consiglio di Stato sez. VI 8/6/2010 n. 3638

L'art. 10, l. n. 109/1994 (e segnatamente l'art. 34, lett. a), d.lgs. n. 163/2006) laddove **non consentono alle società semplici** la partecipazione **alle gare** di appalti pubblici, non contrastano con il diritto comunitario dei pubblici appalti che, pur affermando il principio di libertà di forma del concorrente, tuttavia non impedisce agli Stati membri di regolare la capacità giuridica dei **soggetti** diversi dalle persone fisiche, e di vietare a determinate categorie di persone giuridiche di offrire lavori, beni o servizi sul mercato. Invero, la regola contenuta nel c.c. secondo cui la società semplice non può svolgere attività commerciale, è coerente con l'art. 4, par. 1, direttiva 2004/18/CE che lascia agli Stati membri la possibilità di autorizzare o meno determinate categorie di **soggetti** a offrire prestazioni sul mercato e, in definitiva, di riconoscere o meno a determinati **soggetti** la relativa capacità giuridica.

Le associazioni di volontariato

TAR Sicilia Palermo sez. III 6/5/2010 n. 6406

- C'art. 34, nel testo modificato dal d.lgs. n. 152 del 2008, stabilisce che sono **ammessi** a partecipare **alle** procedure di affidamento «operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22 [...]». Ad affermare la possibilità per gli organismi privi di scopo di lucro di partecipare **alle gare** d'appalto indette dalle pubbliche amministrazioni, è stata la giurisprudenza comunitaria, la quale ha affermato che << l'assenza di fini di lucro non esclude che siffatte associazioni esercitino un'attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza >>.
- Oggetto della procedura: servizio di "ideazione, organizzazione, comunicazione, pubbliche relazioni ed ufficio stampa, sponsoring e fund raising finalizzate alla realizzazione del progetto di marketing territoriale pluriennale.

Le onlus

Consiglio di Stato sez. VI 16/6/2009 n. 3897

L'elencazione dell'art. 34 codice contratti non è tassativa. La giurisprudenza comunitaria ha affermato che per "impresa", pur <u>in mancanza di una sua definizione nel Trattato</u>, va inteso **qualsiasi soggetto che eserciti attività economica**, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento; che costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte di giustizia 10.1.2006, causa C-222/04 relativa a una *fondazione bancaria* che sia stata autorizzata dal legislatore nazionale a effettuare operazioni necessarie per la realizzazione degli scopi sociali, tra i quali anche la ricerca, l'educazione, l'arte e la sanità); che l'assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita un'attività economica possa essere considerato impresa (Corte di giustizia 29.11.2007, causa C-119/06, relativa a *organizzazioni sanitarie* che garantiscono il servizio di trasporto d'urgenza di malati e che possono concorrere con altri operatori nell'aggiudicazione di appalti pubblici, a nulla rilevando che i loro collaboratori agiscono a mezzo di volontari ed esse possono presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli degli altri concorrenti).

Si deve convenire quindi che la **definizione comunitaria di impresa** non discende da presupposti soggettivi, quali la pubblicità dell'ente o l'assenza di lucro, ma da elementi puramente oggettivi quali l'offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti, nell'ambito quindi di un'attività di impresa anche quando non sia l'attività principale dell'organizzazione.

L'Autorità di vigilanza

Determinazione AVCP del 21/10/2010 n. 7

Questioni interpretative concernenti la disciplina dellarticolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici

Parere AVCP del 27/5/2010 n. 101

Raggruppamento di imprese con l'Università

Parere AVCP dell' 11/03/2010 n. 48

Partecipazione di un consorzio all'interno di un'ATI

Operatori stranieri

Codice dei contratti

Art. 47. Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia

- 1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati <u>aderenti all'Unione Europea</u>, nonché a quelle stabilite nei <u>Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici</u> che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad <u>accordi bilaterali</u> siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici <u>a condizioni di reciprocità</u>, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
- 2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.

Art. 38 (estratto)

..

- 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
- 5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Regolamento

Artt. 62 e 103 : rinvio


Strumenti ed indirizzi operativi

AVCP: e-Certis


TAR Lazio sent. n.5896 del 02.07.2007 (operatore Cinese)

TAR Lazio sent. n.12103 del 03.12.2007 (operatore San Marino)

Consiglio di Stato sent. n.1858 del 23.02.2012 (operatore Tunisia)



Ultimo aggiornamento: 19/10/2010




I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Le stazioni appaltanti hanno la necessità di ammettere alla gara operatori economici che siano in grado di realizzare le forniture o i servizi in termini rispondenti con quanto richiesto (oggetto dell'appalto, dimensioni complessive, specifiche tecniche).

A livello normativo:

Codice dei contratti: artt.38 e ss. D.lgs.n.163/06

Regolamento attuativo: artt. 275 e ss. DPR n.207/10



Assenza di elementi ostativi alla costituzione di rapporti con il committente pubblico

idoneità professionale

Iscrizione registri o albi.

capacità economico-finanziaria

Affidabilità realizzativa e organizzativa.

Affidabilità realizzativa e organizzativa.

Requisiti di ordine generale (art. 38)

- Ambito di discrezionalità
- Obbligatorietà
- Partecipazione plurisoggettiva


Il documento unico di regolarità contributiva

CODICE DEI CONTRATTI

D.lgs.n.163/06

art.38 co.1 lett. i): Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

DURC: provvedimenti



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

D.lgs.n.207/10 (artt.4 e 6)

Definizione: Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Quando va richiesto:

- a) Per la verifica del requisito di partecipazione
- b) Per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (prestazioni);
- e) per il certificato di collaudo e di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

Modalità di acquisizione: il Durc va acquisito d'ufficio.

>>>

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Validità del DURC: Il DURC ha una validità trimestrale. Qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori, ovvero qualora tra due successivi stati di avanzamento dei lavori intercorra un periodo superiore a 180 giorni, la PA acquisisce il DURC relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagiorni.

Parametri:

- > Il DURC e' rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
- Ai soli fini della partecipazione a gare non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DURC irregolare in fase esecutiva: in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza (importo da versare direttamente agli enti previdenziali). In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo **per due volte consecutive**, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto.

Requisiti di idoneità professionale (art.39)

Iscrizione Albi – elenchi:

- > Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- Iscrizione presso i competenti ordini professionali;
- Albo dei soggetti privati all'abilitazione ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento di tributi (D.lg.s.n.446/97);

Requisiti di capacità

capacità economicofinanziaria capacità tecnicoprofessionale

La capacità degli operatori economici di realizzare un appalto e di sostenerne lo sviluppo complessivo (anche sotto il profilo economico) può essere analizzata alla stazione appaltante mediante la richiesta di requisiti specifici.

- O Negli appalti pubblici di servizi o forniture la <u>capacità economica</u> può essere rilevata richiedendo uno o più degli elementi individuati dall'art. 41 del d.lgs. n. 163/2006.
- O La <u>capacità tecnico-professionale</u> può essere rilevata richiedendo uno o più degli elementi individuati dall'art. 42 dello stesso Codice dei contratti pubblici

Dimostrazione capacità economico-finanziaria (art.41)

- La dimostrazione della capacità economico-finanziaria può avvenire (art. 41) mediante richiesta ai concorrenti della presentazione di:
- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari di intermediari autorizzati :
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa o autocertificazione dei dati di bilancio;
- c) autocertificazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

Dimostrazione capacità tecnico-professionale (art.42)

- La dimostrazione della capacità tecnico-professionale può avvenire (art. 42) mediante richiesta ai concorrenti della presentazione di elementi dimostrativi:
- a) dell'esperienza maturata (es. forniture o servizi prestati nel triennio precedente);
- b) dell'organizzazione complessiva dell'operatore economico (es. indicazione del numero medio di dipendenti);
- c) delle capacità dei soggetti destinati a svolgere l'appalto (es. con indicazione dei titoli di studio e/o professionali, rappresentati in curricula degli operatori).

Art.43: certificazione di qualità

Art.44: misure di gestione ambientale

Ambito di definizione dei requisiti

Ambito di discrezionalità:

La PA può fissare i requisiti **in modo più rigoroso** rispetto a quelli minimi previsti per legge purché tale scelta non sia eccessivamente limitativa della **concorrenza**.

Requisiti = affidabilità dell'operatore

= limitazione alla partecipazione

Obbligatorietà:

Partecipazione plurisoggettiva:

I controlli sul possesso dei requisiti ex art.48 alla luce dello *Statuto delle imprese* e della legge di *Stabilità* 2012

Contenuto: co.1 in sede di gara

co.2 Aggiudicatario e secondo in graduatoria

Termini: natura co.1 e co.2

Statuto delle imprese:

• Art.13 "Disciplina degli appalti pubblici" co.4:

"La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno"

• Clausola da inserire negli atti di gara:

E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, allegare all'istanza di partecipazione una dichiarazione riportante gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, resa nei modi di cui al DPR 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante, relativa"

all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 co 4 della Legge 180/2011.

Prospetto media – piccola e media impresa

Tipo	Occupati		Fatturato (Milioni di €)		Totale di bilancio (Milioni di €)
Media impresa	< 250	e	≤ 50	oppure	≤ 43
Piccola impresa	< 50	e	≤ 10	oppure	≤ 10
Micro impresa	< 10	e	≤2	oppure	≤ 2

Legge di Stabilità 2012


• Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n.14 del 22.12.2011

Sanzioni


- Esclusione
- Incameramento cauzione provvisoria
- Segnalazione AVCP

SCHEDA: Procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.


1^ Fase: Prequalifica




2[^] Fase: Aggiudicazione



(segue)



(continua)



La scelta del criterio dell'OEPV: Stazione Appaltante o Commissione?

Riferimenti normativi:

Art.81 co.2

Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e **indicano nel bando di gara** quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

Art.83 co.4 (modificato dal terzo decreto correttivo D.lgs.n.152/2008) *Parte eliminata*

La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale **i criteri motivazionali** cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

GIURISPRUDENZA

Corte di Giustizia europea, sez. I sentenza del 24 gennaio 2008, n. C-53206:

"Per il principio di trasparenza e di parità di trattamento, i potenziali offerenti devono essere messi in condizione di conoscere, **al momento della presentazione** delle loro offerte, l'esistenza e la portata degli elementi di valutazione e la loro importanza. Pertanto, un'amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per gli elementi di valutazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti"

TAR Lazio sent.2302 del 07.03.2012

Secondo la giurisprudenza, specialmente quella formatasi dopo la modifica del comma 4 dell'art.83 del D.Lgs. 163/06 (introdotta del D. Lgs. n. 152 del 2008), la Commissione di Gara non può **integrare** il sistema di valutazione delle offerte, poiché non è consentito introdurre ulteriori elementi di valutazione delle offerte rispetto a quelli indicati nella "lex specialis", dovendo essere rispettati i principi di legalità, buon andamento, imparzialità, "par condicio" e trasparenza, rivenienti dall'art. 97 Cost.. La problematica è stata esaminata approfonditamente dal Consiglio di Stato, chetra l'altro, afferma che – "(..) l'art. 83, comma quarto, del Codice degli Appalti "porta all'estremo la limitazione della discrezionalità della Commissione nella specificazione dei criteri, escludendone ogni facoltà di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest'ultimo [cioè al bando] di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri". "Dunque, il potere della commissione giudicatrice di suddividere i criteri in dettagliati sottopunteggi è precluso dalle disposizioni innovative dell'art. 83 del codice dei contratti, il quale prevede che sia il bando a individuare i sub-criteri, i sub-pesi ed i sub-punteggi, eliminando in proposito ogni margine di discrezionalità in capo alla commissione giudicatrice".

Consiglio di Stato, Sez. III - sentenza 1° febbraio 2012 n. 514

La commissione giudicatrice non dispone della potere di individuare, integrare, disaggregare elementi di valutazione, ma deve solo limitarsi a valutare, nel rigoroso rispetto di **griglie di valutazione molto dettagliate**, che ne orientino e vincolino l'operato.

La disposizione del comma 4 dell'articolo 83 del d.lgs 163/2006 è stata eliminata per rispondere ai rilievi mossi all'ordinamento italiano dalla Commissione Europea: infatti, la possibilità, lasciata alla commissione, di determinare i **"criteri motivazionali"** prima di aprire le buste, ma dopo la pubblicazione del bando, poteva determinare una violazione del principio di trasparenza e conoscenza preventiva di tutti gli elementi della gara e del bando, necessari per la predisposizione dell'offerta.

.

Molte volte, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è visto come **evoluzione del vecchio sistema dell'appalto-concorso**, nel quale le proposte tecniche ed economiche degli imprenditori, in risposta a bandi e capitolati molto generici, erano appositamente formulati per lasciare spazio progettuale agli imprenditori, sicchè la commissione potesse formare il proprio criterio valutativo man mano che valutava i progetti. Insomma, la concezione della commissione giudicatrice in sede di offerta più vantaggiosa risente di un retaggio, il potere della commissione di determinare la valutazione integrando ex post il bando e formando le proprie convinzioni tecniche in corso d'opera, del tutto inconciliabile con l'applicazione dei principi comunitari di trasparenza e pari opportunità

E' necessario che il bando dettagli i criteri ed i punteggi in modo da lasciare margini di valutazione estremamente ristretti alla commissione e non discrezionali. La commissione deve operare solo in modo vincolato, avendo cura di assegnare per "quel" criterio "quel" punteggio corrispondente alla definizione dell'offerta, secondo un rigoroso principio di simmetria, apprezzabile ovviamente sulla base di una specifica competenza tecnica, ma del tutto oggettivo e deterministico.

. . . .

Dunque, nell'offerta economicamente più vantaggiosa si è giunti ad una rilevante limitazione della liberà di azione della commissione di gara, completando un percorso evolutivo lento, ma continuo. Il principio della liberà di concorrenza prevale su ogni possibile forma di discrezionalità, anche se solo tecnica.

Quando si intende ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non è possibile, allora, lasciare generiche o indeterminate parti del capitolato prestazionale, consentendo di completarle dalle offerte e, così, permettere alle commissioni valutazioni di merito.

Capitolato e progetto debbono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione in modo chiaro e in modo altrettanto chiaro definire i livelli qualitativi ai quali corrispondono punteggi, sicché la commissione si limiti ad accertare la corrispondenza tra un punteggio ed un livello predefinito.

Occorre, dunque, porre in essere griglie di valutazione, speculari al dettaglio del progetto e del capitolato, che esprimano immediatamente per le aziende gli elementi principali da valutare, che vincolino l'attività della commissione ad operazioni di semplice riscontro degli elementi e, dunque, di necessaria assegnazione dei punti.

CRITERI --- PESI --- VALORI DI GIUDIZIO

- ✓ I **criteri di valutazione** sono le componenti dell'offerta di cui la stazione appaltante tiene conto per la propria valutazione; sono variabili in relazione al tipo di appalto ed alla natura dell'intervento. Esistono di tipo quantitativo (prezzo, tempo, termini di consgna) e di tipo qualitativo (qualità materiali, impatto ambientale, caratteristiche estetiche);
- ✓ I **pesi o fattori di ponderazione** sono i dati numerici che esprimono l'importanza che la stazione appaltante attribuisce a quel criterio di valutazione. I pesi devono essere finalizzati a garantire un corretto rapporto qualità/prezzo.
- ✓ I **coefficienti o valori di giudizio** sono i voti assegnati in concreto dai commissari a ciascuna offerta per ciascun elemento/criterio o sub elemento/sub criterio di valutazione;
- ✓ I **punteggi** sono il risultato finale, ovvero il numero di punti sul totale a disposizione della commissione

INDICAZIONI DELL'AVCP

AVCP: determinazione n.4 del 20.05.2009 Nella scelta relativa al peso o punteggio da attribuire a ciascun criterio, la discrezionalità della stazione appaltante trova, secondo la giurisprudenza, l'unico limite della «manifesta irrazionalità» della distribuzione dei punteggi rispetto allo scopo dell'intervento. Tali ipotesi, che incidono sulla legittimità del bando, si rinvengono laddove, ad esempio, il valore attribuito ad un elemento sia tale da precostituire, nei confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio (conoscendo un punto di forza di un operatore), oppure nei casi in cui, pur avendo adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, venga assegnato ad uno dei criteri di valutazione un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri.

AVCP: determinazione n.7 del 24.11.2011 Nel ribadire quanto già sopra evidenziato, l'Autorità evidenzia che l'impostazione corretta tra il peso dei criteri qualitativi e quello dei criteri quantitativi (prezzo in primis) deve essere a favore dei primi

GIURISPRUDENZA

Tar Lazio sent.998 del 2.12.2011

L'amministrazione, in sede di formulazione dei bandi di gara, ha infatti ampia discrezionalità nella determinazione del "peso" da attribuire ai vari elementi; in questa prospettiva il "prezzo" è solo uno dei vari elementi che vengono in rilievo e la determinazione della sua rilevanza è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta irragionevolezza; nella fattispecie la valutazione operata dal comune, venendo in rilievo un servizio, quale quello di trasporto, particolarmente complesso e in cui assume una particolare rilevanza il profilo della qualità, della sicurezza e della garanzia degli interessi dell'utenza, non appare certo irragionevole sotto il profilo all'esame e tanto basta a ritenere infondata la censura dedotta.

I CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

- 1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla **natura**, all'**oggetto** e alle **caratteristiche** del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) il prezzo;
 - b) la qualità;
 - c) il pregio tecnico;
 - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
 - e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
 - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
 - g) la redditività;
 - h) il servizio successivo alla vendita;
 - i) l'assistenza tecnica;
 - 1) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
 - m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
 - n) la sicurezza di approvvigionamento;
 - o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

.

4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 2008)

Caratteristiche

- ➤ Non tassativi
- ➤ Sono suggeriti ferma restando la necessaria pertinenza alla natura, oggetto e caratteristiche del contratto.
- ➤ Distinzione requisiti di partecipazione

Scelta di nuovi criteri: si è ammessa sempre nei limiti di:

- + collegamento effettivo con l'oggetto dell'appalto
- + divieto di libertà indiscriminata della stazione appaltante;
- + non discriminazione tra le imprese
- + applicazione generalizzata dei principi del diritto comunitario

GIURISPRUDENZA

AVCP

Criteri particolari

Codice dei Contratti

Art.69 condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando

1.Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.

- 2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
- 3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
- 4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari".

Regolamento DPR 207/2010

Artt.120 (LL.PP.) e 283 (Forniture e servizi)

Criteri ambientali: criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico:


**** Decreto del 12 ottobre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale sono stati definiti i criteri ambientali minimi, al momento relativi ai soli prodotti "ammendanti" e "carta in risme";

**** Decreto del 22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale sono stati definiti i criteri ambientali minimi, relativi ai prodotti "**tessili**", "**arredi per ufficio**", "**illuminazione pubblica**" e " **apparecchiature informatiche**";

**** Decreto del 7 marzo 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale sono stati definiti i criteri ambientali minimi per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento;

**** Decreto dell'8 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale sono stati definiti i criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei **veicoli** adibiti al trasporto su strada;

Condizioni sociali: protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.



Parere AVCP n.AG7 del 04.04.2012 (richiedente Comune di Piacenza)

Prescrizioni

- Le stazioni appaltanti devono quindi effettuare un'attenta valutazione della conformità delle condizioni particolari di esecuzione richieste ai principi del Trattato UE, concernenti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, al fine di evitare discriminazioni, dirette o indirette, tra gli offerenti, e di scongiurare il rischio che le stesse possano avere effetti pregiudizievoli sulla reale ed effettiva concorrenza tra le imprese;
- Le norme comunitarie e la disciplina di recepimento prevedono, dunque, espressamente che deve trattarsi di condizioni di esecuzione, con ciò chiarendo implicitamente che le stesse non possono costituire **barriere all'ingresso**, nella forma della richiesta di elementi di ammissibilità dell'offerta.
- Le norme comunitarie e la disciplina di recepimento prevedono delle ipotesi esemplificative dalle quali si ricava che tali condizioni possono attenere ad esigenze sociali o ambientali, ma anche ad altre esigenze perseguite dall'amministrazione, purché non in contrasto con i predetti principi comunitari;
- Sotto il profilo formale, si rammenta che la stazione appaltante è tenuta ad includere la clausola sociale nel Capitolato speciale di appalto e nel Bando di gara, onorando gli **obblighi pubblicitari** richiesti dalla norma. Sotto questo aspetto, si rileva che la richiesta di particolari condizioni di esecuzione in oggetto non appare adeguatamente evidenziata quale clausola espressa ed evidente del Bando di gara, ma si ricava, nella sua complessità, dal combinato disposto degli artt. 8- 9-15 del solo Capitolato speciale di appalto. In tal senso, giacché tali clausole richiedono una parziale deroga alla disciplina comunitaria, **ragioni di opportunità inducono a suggerire una formulazione espressa e univocamente individuabile della richiesta**, tale che essa si possa identificare, in una clausola apposita e specifica del Bando di gara, oltre che del Capitolato speciale di appalto, con formulazione idonea ad evidenziare la specificità esecutiva.
- Sotto il profilo sostanziale, la clausola è da ritenersi ammissibile, in quanto compatibile con il diritto comunitario; è condizione particolare di esecuzione che prevede l'impiego di una data percentuale di persone svantaggiate nel rispetto dell'art. 5, comma 4, l. n. 381/1991, in quanto non discrimina gli operatori economici diversi dalle cooperative sociali che siano in grado di soddisfare le prescritte condizioni di esecuzione (il bando non è riservato alle cooperative sociali).
- Sempre sotto il profilo sostanziale, l'AVCP precisa che l'"impegno ora per allora a svolgere il servizio con una dotazione di organico minima" (previsto dagli atti di gara) non può imporre un **obbligo di assunzione** a tempo indeterminato ma semplicemente una mera modalità di impiego di detto personale per l'appalto. L'inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori non può che essere commisurato alle necessità derivanti dall'ampiezza dell'intervento. L'avcp ricorda che "a ciascun imprenditore va riconosciuta la libertà di organizzare la propria impresa secondo i criteri ritenuti più confacenti in vista dei risultati che ci si prefigge di ottenere (...)" e, conseguentemente, che "le ditte che partecipano ad una gara di appalto ben possono, fermo restando l'obbligo di assicurare l'esatto adempimento delle prestazioni richieste dal capitolato, organizzare il personale e i mezzi da impiegare

nell'esecuzione del contratto secondo i propri schemi, non potendo la stazione appaltante imporre l'adozione di una certa organizzazione di impresa". Le clausole sociali che, nei bandi di gara, richiamano condizioni di esecuzione attinenti al personale da assumere per un determinato appalto, devono contenere, infatti, disposizioni volte a permettere il contemperamento di due diverse esigenze: da una parte, l'onere posto a carico dell'appaltatore di assumere il personale necessario al servizio e, dall'altra, il dovuto rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'aggiudicatario.

LA SCELTA DEI CRITERI: IL SOGGETTO RESPONSABILE

Lavori pubblici (artt. 10 e 15 DPR 207/10)

Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale:

- a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro;
- b) se per l'appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;
- c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
- d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Forniture e servizi (art.273 DPR 207/10)

Il RUP ai sensi dell'art. 273 del Regolamento ha i seguenti compiti:

- a) predisporre ovvero coordinare la progettazione dei contratti di forniture e servizi (art.279), curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
- b) formulare la proposta all'amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell'intervento;
- c) coordinare ovvero curare l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
- d) coordinare le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del codice, da parte dell'organo com-petente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;
- e) compiere le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l'amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell'efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

Scheda: Commissione giudicatrice

Riferimenti normativi:	Art.84 Codice dei Contratti
	Artt. 120 e 282 Regolamento attuativo
Quando va nominata:	Art.84 co.10
Numero componenti:	Art.84 co.2
Qualifica del Presidente:	Art.84 co.3
Qualifica componenti:	Art.84 co.8
Componenti esterni:	Art.84 co.8 e 9 Art.282 Regolamento attuativo
Competenza dei componenti:	Art.84 co.2
Incompatibilità:	Art.84 co. 4-5-6-7 Art. 282 co.3 Regolamento
Operatività:	 Attività prima della nomina
	 Discrezionalità e sindacato del GA
	 Possibilità di rivedere il proprio operato
	> Plenum
	> Supplenti
	> Corrispettivo
	 Verbali e conservazione dei plichi
	> Tempistica
	 Rinnovazione procedura di gara

Consiglio di Stato Ad. Plenaria n.30 del 26.07.2012

Principi delle gare pubbliche:

- <u>Continuità delle operazioni e contestualità delle valutazioni:</u> allo scopo di assicurare al massimo grado obiettività ed omogeneità delle scelte nel rigoroso rispetto della par condicio dei partecipanti.
- <u>Segretezza delle offerte economiche fino all'esaurimento dell'esame delle offerte tecniche:</u> allo scopo di evitare che la conoscenza del prezzo richiesto possa influenzare i componenti della Commissione stessa nella formulazione dei giudizi tecnici.
- <u>Conservazione dell'effetto utile degli atti giuridici</u>: quale espressione dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa sanciti non solo a livello generale dalla legge n.241/90 ma dallo stesso codice dei contratti all'art.2.

I metodi di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

Art.83 co.5 Codice dei contratti

Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture.

La valutazione delle offerte e l'assegnazione dei relativi punteggi avviene secondo le modalità riportate negli allegati del 207/10, ed in particolare:

- ➤ All. G per i lavori pubblici
- ➤ All. M per i servizi di architettura ed ingegneria
- ➤ All. P per forniture di beni e servizi

Aspetti peculiari

- 1) il bando non può limitarsi ad indicare genericamente l'allegato del Regolamento, ma deve contenere la **precisa indicazione** di quale **metodo** viene utilizzato nella procedura di gara in questione.
- 2) Negli allegati sono indicati **diversi metodi di calcolo**, ma vengono fornite indicazioni dettagliate soltanto per metodo aggregativo-compensatore e per il metodo electre
- 3) L'individuazione di alcuni **metodi** è **esemplificativa** ben potendo la stazione appaltante indicare nel bando o nella lettera di invito **metodi differenti**; il legislatore fa riferimento ai metodi che si rinvengono nella letteratura scientifica.

4) Metodo aggregativo compensatore:

Elemento prezzo

Lavori pubblici


❖ L'allegato G per i lavori pubblici precisa che viene assegnato un coefficiente pari a zero all'offerta che offre un valore pari alla basa d'asta.

Forniture e servizi

❖ L'allegato P prevede due formule

Ra/Rmax

- ❖ La formula Ra/rmax è di tipo interdipendente ovvero il coefficiente da attribuire a ciascun concorrente è dipendente dal ribasso massimo offerto in sede di gara.
- ❖ La formula prevede il calcolo tra i ribassi a prescindere quindi dal valore risparmiato in termini assoluti: l'ipotesi di due offerte con ribassi pari rispettivamente ad 1% e 2% è equivalente all'ipotesi di ribassi pari al 10-20%.



	ribasso	sconto praticato	С	punteggio prezzo
A	10%	euro 10 000.00	0.25	10.00
В	20%	euro 20 000.00	0.50	20.00
С	30%	euro 30 000.00	0.75	30.00
D	40%	euro 40 000.00	1.00	40.00

	ribasso	sconto praticato	С	punteggio prezzo
A	1%	euro 1.000,00	0,25	10,00
В	2%	euro 2.000,00	0,50	20,00
С	3%	euro 3.000,00	0,75	30,00
D	4%	euro 4.000,00	1,00	40,00

	ribasso	sconto praticato	С	punteggio prezzo
A	0,1%	euro 100,00	0,25	10,00
В	0,2%	euro 200,00	0,50	20,00
С	0,3%	euro 300,00	0,75	30,00
D	0,4%	euro 400,00	1,00	40,00

Formula con la media

- ❖ La formula è pensata per poter mitigare i ribassi eccessivi.
- ❖ Il funzionamento è legato al fatto che al ribasso pari alla media viene assegnato il coefficiente predeterminato (0.80-0.85-0.90) ovvero, di regola, provoca un effetto positivo grafico



1° caso: Rmed = 8,3% e Rmax=15%

	formu	ula I	formula II						
Ri		_	x =	0,8	x =	0,85	x = 0.9		
	C _{I,i}	P _{i,i}	$C_{II,i}$	$P_{II,i}$	$C_{II,i}$	$P_{II,i}$	CII,i	$P_{II,i}$	
0,0%	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5,0%	0,333	13,33	0,484	19,363	0,514	20,573	0,545	21,783	
6,3%	0,420	16,80	0,610	24,397	0,648	25,922	0,686	27,447	
6,4%	0,427	17,07	0,620	24,784	0,658	26,333	0,697	27,882	
6,6%	0,440	17,60	0,639	25,559	0,679	27,156	0,719	28,754	
6,9%	0,460	18,40	0,668	26,720	0,710	28,390	0,752	30,060	
7,1%	0,473	18,93	0,687	27,495	0,730	29,213	0,773	30,932	
7,4%	0,493	19,73	0,716	28,657	0,761	30,448	0,806	32,239	
7,6%	0,507	20,27	0,736	29,431	0,782	31,271	0,828	33,110	
7,6%	0,507	20,27	0,736	29,431	0,782	31,271	0,828	33,110	
7,7%	0,513	20,53	0,745	29,818	0,792	31,682	0,839	33,546	
7,7%	0,513	20,53	0,745	29,818	0,792	31,682	0,839	33,546	
8,3%	0,553	22,13	0,801	32,044	0,851	34,033	0,901	36,022	
8,7%	0,580	23,20	0,813	32,519	0,860	34,389	0,906	36,259	
8,8%	0,587	23,47	0,816	32,637	0,862	34,478	0,908	36,319	
8,9%	0,593	23,73	0,819	32,756	0,864	34,567	0,909	36,378	
9,0%	0,600	24,00	0,822	32,875	0,866	34,656	0,911	36,437	
9,1%	0,607	24,27	0,825	32,994	0,869	34,745	0,912	36,497	
9,2%	0,613	24,53	0,828	33,112	0,871	34,834	0,914	36,556	
9,2%	0,613	24,53	0,828	33,112	0,871	34,834	0,914	36,556	
9,2%	0,613	24,53	0,828	33,112	0,871	34,834	0,914	36,556	
9,3%	0,620	24,80	0,831	33,231	0,873	34,923	0,915	36,616	
9,4%	0,627	25,07	0,834	33,350	0,875	35,012	0,917	36,675	
9,4%	0,627	25,07	0,834	33,350	0,875	35,012	0,917	36,675	
9,5%	0,633	25,33	0,837	33,469	0,878	35,101	0,918	36,734	
9,5%	0,633	25,33	0,837	33,469	0,878	35,101	0,918	36,734	
9,6%	0,640	25,60	0,840	33,587	0,880	35,190	0,920	36,794	
9,7%	0,647	25,87	0,843	33,706	0,882	35,280	0,921	36,853	
9,8%	0,653	26,13	0,846	33,825	0,884	35,369	0,923	36,912	
15,0%	1,000	40,00	1,000	40,000	1,000	40,000	1,000	40,000	

Ipotesi diversa con ribasso media superiore al valore 0,80

 $2^{\circ} \ caso: \ Rmed = \frac{8,1}{\%} \ e \ Rmax = 10\%$

	formula I		formula II						
Ri		_	x =	0,8	x =	0,85	x = 0,9		
	C _{I,i}	Pu	CII,i	$P_{II,i}$	$C_{II,i}$	$P_{II,i}$	$C_{II,i}$	$P_{II,i}$	
0,0%	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5,0%	0,500	20,00	0,494	19,761	0,525	20,996	0,556	22,231	
6,3%	0,630	25,20	0,622	24,899	0,661	26,455	0,700	28,012	
6,4%	0,640	25,60	0,632	25,294	0,672	26,875	0,711	28,456	
6,6%	0,660	26,40	0,652	26,085	0,693	27,715	0,734	29,345	
6,9%	0,690	27,60	0,682	27,270	0,724	28,975	0,767	30,679	
7,1%	0,710	28,40	0,702	28,061	0,745	29,815	0,789	31,569	
7,4%	0,740	29,60	0,731	29,247	0,777	31,075	0,823	32,902	
7,6%	0,760	30,40	0,751	30,037	0,798	31,914	0,845	33,792	
7,6%	0,760	30,40	0,751	30,037	0,798	31,914	0,845	33,792	
7,7%	0,770	30,80	0,761	30,432	0,808	32,334	0,856	34,236	
7,7%	0,770	30,80	0,761	30,432	0,808	32,334	0,856	34,236	
8,3%	0,830	33,20	0,821	32,855	0,866	34,641	0,911	36,427	
8,7%	0,870	34,80	0,863	34,536	0,898	35,902	0,932	37,268	
8,8%	0,880	35,20	0,874	34,956	0,905	36,217	0,937	37,478	
8,9%	0,890	35,60	0,884	35,377	0,913	36,532	0,942	37,688	
9,0%	0,900	36,00	0,895	35,797	0,921	36,848	0,947	37,898	
9,1%	0,910	36,40	0,905	36,217	0,929	37,163	0,953	38,109	
9,2%	0,920	36,80	0,916	36,637	0,937	37,478	0,958	38,319	
9,2%	0,920	36,80	0,916	36,637	0,937	37,478	0,958	38,319	
9,2%	0,920	36,80	0,916	36,637	0,937	37,478	0,958	38,319	
9,3%	0,930	37,20	0,926	37,058	0,945	37,793	0,963	38,529	
9,4%	0,940	37,60	0,937	37,478	0,953	38,109	0,968	38,739	
9,4%	0,940	37,60	0,937	37,478	0,953	38,109	0,968	38,739	
9,5%	0,950	38,00	0,947	37,898	0,961	38,424	0,974	38,949	
9,5%	0,950	38,00	0,947	37,898	0,961	38,424	0,974	38,949	
9,6%	0,960	38,40	0,958	38,319	0,968	38,739	0,979	39,159	
9,7%	0,970	38,80	0,968	38,739	0,976	39,054	0,984	39,370	
9,8%	0,980	39,20	0,979	39,159	0,984	39,370	0,989	39,580	
10,0%	1,000	40,00	1,000	40,000	1,000	40,000	1,000	40,000	

• Aspetto qualitativo
Principi del metodo del confronto a coppie

* principio di autonomia e separatezza:

- i confronti prendono in considerazione 2 offerte per volta per ciascuno specifico tema;
- ciascun confronto duale è indipendente e avulso dalle altre offerte (autonomia);
- ciascun raffronto è un'operazione distinta e a sé, diversamente dalla classica procedura comparativa.
- * principio di obiettivizzazione: la scomposizione del giudizio comparativo aiuta a renderlo quanto più possibile ragionato e raffinato e ad allontanarlo dal soggettivismo (valutazione semplici).
- ❖ principio di interdipendenza: il confronto a coppie non esprime una valutazione assoluta, bensì un giudizio relativo di ciascuna offerta rispetto al proprio termine di paragone, donde individuare quella migliore in rapporto alle altre. La preferenza è relativa in quanto è legata alle offerte presentate.

5) Criteri e sub criteri: la Riparametrazione

Tale procedura è prevista dal Regolamento nell'allegato "M", che riguarda l'affidamento dei servizi tecnici:

"qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 266 in sub-criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub- criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza".

AVCP: esteso anche agli altri settori.

Nella tabella che segue, un esempio di utilizzo della riparametrazione.

DETERMINAZIONE PUNTI ATTRIBUITI PER IL CRITERIO 1 TRAMITE RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTI ATTRIBUITI PER I SOTTOCRITERI 1.1-2-3-4.										
OFFERTE		ATTRIB			SOMMA PUNTI	MAX PUNTI	COEFF.	PUNTI MAX	PUNTI ATTR.	
	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	101(11	ATTRIB		CRITERI	111111	
A	3,853	4,316	3,972	3,18	15,325	4 - 2 - 2	1,00	• 0	20,00	
В	3,427	2,550	1,748	3,18	10,911	15,325	0,71	20	14,23	
C	1,084	3,250	4,520	0,94	9,798		0,63		12,78	
D	4,735	2,115	4,286	4,10	15,240		0,99		19,88	
E	1,787	1,787	5,000	1,66	10,241		0,66		13,36	
${f F}$	1,133	2,070	3,972	1,66	8,841		0,57		11,53	
G	1,968	1,223	2,776	1,66	7,634		0,49		9,96	
Н	2,816	2,550	3,972	3,18	12,523		0,81		16,34	
I	1,133	2,550	2,240	1,29	7,216		0,47		9,41	
J	5,000	5,000	3,436	0,88	14,320		0,93		18,68	
K	1,381	1,787	4,119	1,29	8,580		0,56		11,19	
L	3,499	2,507	3,972	3,18	13,163		0,85		17,17	
M	0,510	1,223	1,548	0,88	4,165		0,27		5,43	
N	2,390	1,223	1,548	5,00	10,160		0,66		13,25	

6) La soglia art.83 co.2 è legittima

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 4 maggio 2012 n. 863

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E TECNOLOGICO PER
GLI IMPIANTI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PISTOIA PER UN PERIODO DI CINOUE ANNI

1. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un'offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l'aspetto economico, trattandosi di aspetto rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell'offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto del principio della parità di trattamento. Pertanto, la previsione di una clausola di sbarramento non può ritenersi di per sé illegittima in quanto rientrante nell'esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all'amministrazione. Nel caso in esame la soglia di sbarramento fissata dalla stazione appaltante, seppur elevata, non risulta censurabile davanti a questo giudice in quanto non può dirsi manifestamente irragionevole, né contrastante con le indicazioni contenute nell'art. 83 comma 2 del codice dei contratti pubblici; essa esprime infatti una precisa scelta volta a privilegiare offerte particolarmente apprezzabili sotto il profilo tecnico, ma non tale da pregiudicare una qualificata partecipazione come è dimostrato dal fatto che tre dei sei concorrenti hanno superato tale soglia

Varianti

Art. 76. (Varianti progettuali in sede di offerta)

- 1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
- 2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
- 3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
- 4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
- 5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anzichéun appalto pubblico di servizi.

Limiti evidenziati in sede giurisprudenziale

- > non alterazione dei caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis, al fine di non ledere principio della par condicio.
- > non si traducano una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla stazione appaltante.
- la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base.
- ➤ l'offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali.
- > si dia prova che la variante garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della amministrazione sottese alla prescrizione variata.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - sentenza 23 gennaio 2012, n. 285

T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 16 maggio 2012 n. 855

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, sentenza 20 febbraio 2009 n.1019

CONSIGLIO DI STATO sez. V 11 luglio 2008 n. 3481